

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1657 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2022

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Sustainable Biomass Program» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 (di seguito «direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. L'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 ⁽²⁾ stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. L'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di determinati carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva contiene norme per calcolare il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili agli obiettivi stabiliti nel settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo del contributo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi. In base alla direttiva, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa, a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinata da tali combustibili, nonché a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e infine a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nei trasporti. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

